

*Maurizio Santoloci  
Carla Campanaro*

# TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

DEGLI ANIMALI

**Aspetti sostanziali e procedurali**

*La normativa a difesa degli animali  
decodificata in termini pratici,  
anche in relazione alle connesse  
procedure penali, amministrative e civili*

**ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO**



**Diritto all'ambiente®**  
[www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com)  
edizioni



## TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

### Aspetti sostanziali e procedurali

Diritto all'Ambiente - Edizioni  
Segreteria organizzativa: Via Montefiorino n. 10 - 05100 Terni  
Tel. 0744/220970; Fax 0744/271596; Info-line 328/7320017  
edizioni@dirittoambiente.net  
Sede di Roma: Via Orazio Antinori n. 1 - 00153 Roma  
Tel. 06/5780500; Fax 06/57133254  
sederoma@dirittoambiente.net

[www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)

© copyright Diritto all'Ambiente - Edizioni, 2008  
ISBN 978-88-902939-2-4

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione, l'adattamento totale o parziale  
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie)  
sono riservati per tutti i paesi.

“Tutela giuridica degli animali - Aspetti sostanziali e procedurali” è un marchio registrato da “Diritto all'Ambiente” e dalla “LAV” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale a carico di tutti coloro - soggetti privati o pubblici - operino plagio o copiatura del titolo, della dicitura e del marchio a qualunque fine.

Cura dell'impaginazione e della grafica di copertina  
Leoni Grafiche s.n.c. di Leoni Paolo, Lorella e Carlo  
Finito di stampare nel mese di agosto 2008  
Presso Leoni Grafiche s.n.c.  
05022 Amelia - Viale Europa, 78/80

## INDICE - SOMMARIO

Prefazione pag. 9

### PARTE PRIMA

#### LA GENESI DELLA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

§ 1. Cenni storici	12
§ 2. La sensibilità verso gli animali	15
§ 3. Animali e Costituzione	16
§ 4. Animali ed Europa	20

### PARTE SECONDA

#### NOZIONI DI BASE DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCEDURALE **strettamente necessarie alla applicazione corretta della normativa a difesa degli animali**

§ 1. Gli illeciti a danno degli animali: amministrativi e penali	26
§ 2. Gli illeciti amministrativi	28
2.1 Il concetto di illecito amministrativo	28
2.2 Gli equivoci terminologici	28
2.3 La depenalizzazione	29
2.4 Il confine tra gli illeciti (penali ed amministrativi) e le illegittimità amministrative	29
§ 3. Gli illeciti penali: concetti generali	31
3.1 Il concetto di illecito penale	31
3.2 La competenza per l'accertamento degli illeciti penali	31
§ 4. La competenza della polizia giudiziaria in relazione ai reati a danno degli animali	33
4.1. I reati a danno degli animali sono di competenza trasversale di tutta la polizia giudiziaria	33
4.2 La polizia giudiziaria in particolare e la competenza per i reati a danno degli animali: aspetti procedurali	35
4.3 Gli "ausiliari": la figura della "persona idonea" a collaborare con la P.G.	38

§ 5. <b>Acquisizione di notizia di reato</b>	40
5.1 L'acquisizione in via autonoma e di propria iniziativa	40
5.2 La denuncia	40
5.3 Le denunce anonime	41
5.4 Il cosiddetto "esposto"	42
§ 6. <b>L'importanza della giurisprudenza per applicare efficacemente la normativa sulla tutela giuridica degli animali</b>	44
§ 7. <b>La rilevanza primaria dell'elemento soggettivo anche nei reati a danno degli animali</b>	46
7.1 I due elementi costitutivi del reato	46
7.2 La colpevolezza: aspetto spesso sottovalutato dalla P.G. nel campo dei reati a danno degli animali e dell'ambiente	47
7.3 Il dolo e la colpa	47
7.4 Il dolo eventuale, importante in molti reati a danno degli animali	48
7.5 La necessità per la P.G. di approfondire caso per caso gli aspetti soggettivi	49

#### PARTE TERZA

### LEGGE 189 DEL 2004: ANALISI

§ 1. <b>Cosa cambia rispetto al passato?</b>	52
§ 2. <b>Legge 189 del 2004, oggetto di tutela</b>	54
§ 3. <b>Animale, quale interpretazione</b>	56

#### PARTE QUARTA

### LEGGE 189 DEL 2004 - ANALISI DELLE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE

§ 1. <b>Art. 544 bis c.p. - 'Uccisione di animali' - L' "animalicidio"</b>	60
1.2 Approfondimento – Analisi parallela tra l'art. 544 bis c.p. e l'art. 423 bis c.p. (reato di incendio boschivo)	62
1.3 Approfondimento - L'art. 544 bis c.p. (uccisione di animali) in rapporto alla legge 281 del 1991 in materia di animali d'affezione.	63
§ 2. <b>Illiceità speciale: la crudeltà e la mancanza di necessità</b>	65
2.1 La condotta di uccisione di animale – Requisiti per l'illiceità	65

2.2 Approfondimento - Esercitazioni didattiche con uso di animali ed uccisione di animali senza necessità'	66
§ 3. Art. 544 ter c.p. - "Maltrattamento di animali"	68
3.1 Caratteri generali della norma	68
3.2 Approfondimento - Maltrattamento di animali e collari elettrici	70
§ 4. Art. 544 quater c.p. - "Spettacoli e manifestazioni vietati"	73
§ 5. Le manifestazioni storico culturali	74
§ 6. Art. 544 quinquies c.p. - "Divieto di combattimenti tra animali"	76
§ 7. Art. 727 c.p. comma I - "Abbandono di animali"	79
§ 8. Art. 727 c.p. comma II - "Detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze"	81
§ 9. Art. 638 c.p. - "Uccisione di animale altrui"	84
§ 10. Art. 2 legge 189 del 2004 - "Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce"	85

#### PARTE QUINTA

### **ART. 19 TER LEGGE 189 DEL 2004 RAPPORTO ED APPLICABILITA' DELLA LEGGE 189 DEL 2004 ALLE DISCIPLINE DI SETTORE**

§ 1. Rapporto di specialita' in materia di tutela di animali	88
§ 2. Una significativa pronuncia della cassazione al riguardo	89
§ 3. Legge 189 del 2004 e normative di settore: trasporto di animali da macello	91

#### PARTE SESTA

### **NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI: ASPETTI PROCEDURALI SPECIFICI E OPERATIVI**

§ 1. Competenza della P.G. alla luce del D.M. 23 Marzo 2007	94
§ 2. Funzione di prevenzione della P.G. e reati a danno di animali	96
§ 3. L'importanza del sequestro nel contesto dei reati a danno degli animali	98
3.1 I due tipi di sequestro previsti dal codice di procedura penale	98

3.2	Il verbale di sequestro probatorio e preventivo: un importante atto “irripetibile”. Il sequestro probatorio – inoltre – può essere eseguito anche dagli agenti di P.G. in caso di necessità ed urgenza.	101
3.3	I sigilli: come “sigillare” un animale vivo maltrattato?	103
3.4	Deve essere la P.G. o il P.M. ad eseguire il sequestro nei reati a danno degli animali?	104
§ 4.	<b>Art. 544 sexies c.p. – Misure di sicurezza e pene accessorie</b>	107
§ 5.	<b>I rilievi fotografici</b>	109
5.1	L’importanza dei rilievi fotografici nei reati a danno degli animali	109
5.2	Un utile contributo in retrospettiva nel carteggio dibattimentale	110
5.3	Le foto: atti irripetibili importanti – Le sentenze della Cassazione	110
5.4	I “verbalisti fotografici” con descrizioni ed i verbali ordinari con integrazioni fotografiche	112
§ 6.	<b>Art. 3 legge 189 del 2004 – Affidamento animali sequestrati, quali condizioni?</b>	113
§ 7.	<b>Accesso alla giustizia delle associazioni animaliste</b>	115
§ 8.	<b>Tutela dei diritti degli animali, perchè LAV?</b>	120

## PARTE SETTIMA

**FOCUS ED APPROFONDIMENTI**

1)	La protezione degli animali durante il trasporto nel regolamento 1/05 e nel decreto legislativo 151/07 <i>a cura di Roberto Bennati</i>	124
2)	La valutazione del dolore e della sofferenza degli animali <i>a cura del Dott. Enrico Moriconi</i>	130
3)	Maltrattamento di animali e reati venatori. L’art.19-ter della legge 189/04 <i>a cura dell’avvocato Valentina Stefutti</i>	157
4)	Maltrattamento di animali. Una fragorosa pronuncia del Tribunale di Torino in composizione collegiale <i>a cura dell’avvocato Valentina Stefutti</i>	164
5)	Chi uccide orsi ed altri animali protetti può essere oggi arrestato in base al “furto venatorio”. Una riflessione sulla “antica” teoria giurisprudenziale connessa – <i>a cura del dott. Maurizio Santoloci</i>	168

6) Bracconieri arrestati con il “furto venatorio”: le origini di una teoria giurisprudenziale - <i>a cura della Redazione di “Diritto all’Ambiente”</i>	172
7) Piccioni e colombi torraioli, quale disciplina <i>a cura della D.ssa Carla Campanaro</i>	174
8) Animali e condominio - <i>a cura della D.ssa Carla Campanaro</i>	178
9) Danno esistenziale ed animali - <i>a cura della D.ssa Carla Campanaro</i>	183
10) Randagismo, quale disciplina sui canili e quale responsabilità per Comuni ed Asl veterinarie <i>a cura di Andrea Cristofori</i>	187

#### PARTE OTTAVA

<b>CASI PRATICI E DOMANDE FREQUENTI</b>	203
<b>APPENDICE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE</b>	209
<b>GLOSSARIO</b>	215

**La stampa delle copie di questo volume diffuse dalla Lega Anti Vivisezione sono state possibili grazie al 5 x mille donato alla LAV.**

**Un gesto semplice, che non costa nulla.**

**Ma che si trasforma in passi concreti, come questo!**

*Nella prossima dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro*

*“Sostegno delle Onlus”*

*che trovi nei moduli e scrivi il codice fiscale della LAV:*

**80426840585.**

*E anche tu sarai al nostro fianco per altri grandi passi a favore dei diritti degli animali.*

*Per informazioni:*

**[www.lav.it](http://www.lav.it)**

## Prefazione

*Pur tra limiti e difficoltà applicative, la legge 189 del 2004 rappresenta un importante passo in avanti per la considerazione degli animali nel nostro Paese.*

*Lo scrivemmo quattro anni fa per salutarne l'approvazione, dopo aver denunciato i tentativi di affossamento in Parlamento, ne siamo ancora più convinti a quattro anni di distanza.*

*Ma chi si è accorto concretamente di questo cambiamento? I primi condannati anche alla reclusione per questo tipo di reati fino ad allora semplici contravvenzioni, i primi costretti alla custodia cautelare per organizzazione di combattimenti fra cani, coloro che hanno cambiato preventivamente le loro modalità di commercio ma anche le migliaia di animali salvati e per la prima volta sottratti definitivamente alle mani che li maltrattavano. Eppure c'è chi aveva etichettato questa normativa come "un grave arretramento culturale" e al massimo "applicabile solo a cani e gatti", ebbene costoro sono stati smentiti dai fatti.*

*Questo manuale raccoglie grazie ad una figura storica di quella che definisco "la via giudiziaria all'animalismo", Maurizio Santoloci, e alla dottoressa Carla Campanaro infaticabile giovane motore dell'ufficio legale della LAV, tutto ciò che c'è da sapere, e fare, a tutela degli animali, per la più piccola stazione dei Carabinieri allo studio legale, per l'associazione locale che gestisce un canile-rifugio all'agente della Polizia giudiziaria, per il nuovo Nucleo specializzato in materia di reati contro gli animali del Corpo Forestale dello Stato (NIRDA) e soprattutto per l'autorità giudiziaria.*

*Noi, certo, vorremmo nuove e migliori leggi che affermino il principio del rispetto degli animali (e anche per la legge 189 sosteniamo delle proposte) ma contemporaneamente – oltre a difendere gli aspetti positivi di quelle esistenti messi ogni tanto in discussione - ci battiamo in ogni dove per l'applicazione di quelle in vigore. Assieme al lavoro d'informazione dell'opinione pubblica e di educazione nelle scuole, la LAV è l'associazione che tenta di muovere e far applicare le idee animaliste su tutti i fronti.*

*La "questione animale" è sempre più presente nella società civile, e quindi deve diventarlo sempre di più anche nelle aule dei Tribunali e sul campo, oltre a dover essere affrontata in maniera sempre più qualificata.*

*Con questo libro, e gli strumenti che fornisce ad addetti ai lavori e non, sarà più facile.*

Gianluca Felicetti  
Presidente LAV

## § 1. GLI ILLECITI A DANNO DEGLI ANIMALI: AMMINISTRATIVI E PENALI

Il concetto di illecito a danno degli animali (formale) non sempre coincide con tutto ciò che è scorretto o dannoso sotto il profilo morale o sociale. Questo confine è spesso fonte di equivoci operativi a livello procedurale.

Gli illeciti devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello che la norma prevede come tali. Se la norma non prevede un aspetto formalmente illecito, quel fatto sarà **dannoso e deleterio per gli animali**, ma **non è illegale**; dovrà essere affrontato in sede politica, amministrativa, sociale e culturale, ma non può generare un intervento del sistema giurisdizionale. *Ad esempio, la realizzazione di attività come la caccia o la macellazione regolarmente autorizzati e nel rispetto di tutte le norme di settore, anche se vengono considerati da molti di noi in base a singola sensibilità non condivisibili in quanto dal nostro punto di vista di animalisti danno di animali, non sono “illegali” e non possono essere “denunciati” (come qualcuno invece ritiene comunemente) alla magistratura, dato che appunto non vi sono illeciti da perseguire; in questi casi l’azione è puramente sociale e politica, per tendere a far cambiare nel sistema democratico la legislazione che regola e legittima tali attività.*

Inoltre, il campo degli illeciti non sempre è di tipo sanzionatorio tale da attivare la competenza di un organo di polizia. Il caso classico sono i **provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione** che, pur violando le leggi, di regola (e salvo casi particolari) non sono illeciti in senso sanzionatorio e quindi vanno affrontati sotto il profilo delle illegittimità amministrative (ad esempio con il ricorso al TAR).

*Nel caso d’esempio manualistico sopra citato, per una forma di caccia o macellazione realizzati attraverso provvedimenti amministrativi adottati violando le regole sostanziali e procedurali di settore, seguendo il rito specifico chi ha un interesse legittimo (comitati di cittadini, ente esponenziale o singoli cittadini danneggiati in via diretta) può proporre ricorso al TAR competente contro quel provvedimento.*

In tale campo - per casi particolarmente gravi e palesi - si può anche attivare in sede penale una procedura particolare per la “disapplicazione” degli atti amministrativi illegittimi, che nel campo della difesa giuridica degli animali è molto importante.

Quando una violazione di legge prevede, invece, una **sanzione** entriamo nel campo “punitivo”. *Seguendo sempre l’esempio manualistico, se una forma di caccia o di macellazione è stata realizzata violando le norme di settore e senza alcuna autorizzazione, viene integrato un illecito e dunque si attiva il relativo sistema sanzionatorio specifico.*

Il sistema punitivo per gli illeciti a danno di animali si connota per la convivenza in esso di sanzioni sia amministrative sia penali. Quindi, per chi opera una denuncia e per gli organi di vigilanza lo spartiacque tra illecito amministrativo e

illecito penale è sempre un aspetto estremamente importante, anche e soprattutto perché cambia non solo la sanzione ma anche la procedura.

A livello pratico, e senza entrare in complesse questioni giuridiche, per tutti una buona chiave di lettura semplice per capire quando ci troviamo di fronte ad una sanzione amministrativa è quello di leggere la sanzione: se dopo il precepto rileviamo la parola chiave “è soggetto alla sanzione amministrativa di euro...o da euro a euro” saremo nel campo delle sanzioni amministrative; se invece troviamo nel testo di legge le altre quattro parole chiavi, alternative o congiunte a secondo i casi, “reclusione – multa”, “arresto – ammenda” siamo automaticamente nel campo delle sanzioni penali.

Va - infine - rilevato che è altrettanto importante per tutti seguire la giurisprudenza e l'evoluzione delle leggi, giacché in questo settore i mutamenti sono spesso improvvisi e significativi.

## § 2. GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

### 2.1 Il concetto di illecito amministrativo

L'illecito amministrativo consiste in una violazione di un precetto compiuta da un soggetto cui l'ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa, che può avere carattere pecuniario o meno.

Una volta delineato il concetto di illecito amministrativo, appare utile distinguere quest'ultimo dall'illecito penale.

Vi è da dire che l'illecito amministrativo presenta degli aspetti in comune con l'illecito penale. Quest'affinità è da ricollegarsi, in primo luogo, alla genesi delle fattispecie amministrative punitive, che spesso derivano da interventi di depenalizzazione (ossia dalla trasformazione di reati in corrispondenti illeciti amministrativi); in secondo luogo l'affinità strutturale tra reato e violazione amministrativa deriva anche dalla scelta di politica legislativa di estendere al diritto amministrativo punitivo alcuni principi fondamentali (quali: riserva di legge, irretroattività, colpevolezza etc.) tradizionalmente propri della materia penale e ciò in considerazione del carattere afflittivo delle sanzioni amministrative.

Nonostante le segnalate affinità, le differenze tra i due modelli di illecito possono essere così sintetizzate:

sul piano generale, tendenzialmente la tutela di tipo amministrativo non mira a proteggere i fondamentali valori della convivenza, ma specifici interessi affidati alle cure della pubblica amministrazione;

dal punto di vista sociologico, all'applicazione della sanzione amministrativa non segue quel disvalore etico-sociale che invece accompagna la sanzione penale (il cd. stigma criminale);

sotto il profilo degli effetti, la sanzione amministrativa non determina le stesse conseguenze della sanzione penale (prima fra tutte l'iscrizione della condanna penale nel casellario giudiziale);

dal punto di vista procedimentale, i poteri della polizia giudiziaria nell'eseguire l'indagine penale sono più penetranti di quelli di cui dispone l'autorità amministrativa nell'accertamento della violazione di natura amministrativa;

sotto il profilo delle fonti, gli illeciti amministrativi possono essere introdotti anche da leggi regionali.

### 2.2 Gli equivoci terminologici

Attenzione a non creare confusione di termini.

Nel linguaggio comune si sente spesso parlare impropriamente di “multe” o “contravvenzioni” nel campo del diritto amministrativo punitivo; ad esempio, si afferma comunemente “il vigile urbano mi ha elevato una contravvenzione”, “ho pagato una multa al vigile urbano per il divieto di sosta” e via dicendo.

Questa terminologia, seppur di uso corrente, è del tutto errata. La “multa”, infatti, è la sanzione penale pecuniaria prevista per i delitti e, di conseguenza, non è appropriato definire in questo modo una sanzione amministrativa; allo stesso modo rappresenta sicuramente un errore terminologico usare nel campo dell’illecito amministrativo il concetto di contravvenzione, costituendo quest’ultima la forma meno grave di reato.

Non sempre, dunque, il comune senso di esprimersi corrisponde alle esatte terminologie giuridiche. E questo può generare –nella prassi di chi opera una denuncia ma anche in operatori di P.G. più giovani ed inesperti – pericolosi equivoci interpretativi ed applicativi; e questo non solo in questo specifico settore.

### **2.3 La depenalizzazione**

La “depenalizzazione” consiste in un provvedimento legislativo in base al quale un fatto illecito ritenuto fino a quel momento “reato” (e cioè “illecito penale” soggetto a denuncia al magistrato) viene per così dire declassificato a violazione minore e trasformato in un “illecito amministrativo” (eliminato quindi dal campo penale e soggetto così solo al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale viene irrogata non dal magistrato ma da un ente amministrativo e non risulterà mai – come invece per i “reati” – sul certificato penale). In genere è l’evoluzione sociale e politica che porta alla depenalizzazione: alcuni illeciti che ieri erano ritenuti di maggiore gravità sociale – e dunque soggetti a “sanzione penale” in quanto “reati” – perdono il carattere di grave antisocialità e vengono ridotti a più modeste violazioni di tipo amministrativo; si dice, dunque, che si è “depenalizzato” quel tipo di reato.

Ma c’è un altro caso, definito “decriminalizzazione”. Si ha decriminalizzazione quando quel “reato” è del tutto cancellato e non viene neppure trasformato nella più modesta sanzione amministrativa. Quel fatto, cioè, non è più illecito. Provvedimento raro ma possibile.

### **2.4 Il confine tra gli illeciti (penali ed amministrativi) e le illegittimità amministrative**

Il comun denominatore che unisce sia gli illeciti penali ambientali che le violazioni amministrative ambientali è il presupposto di una violazione di legge a monte che viene appunto poi perseguita da una di queste due procedure e dalle relative sanzioni, secondo la già citata scala di gravità e connessa dosimetria istituzionale della pena a livello di tipologia e qualità sanzionatoria.

Vi è però un terzo campo, fino a ieri di scarsa incidenza nel settore ambientale ma che oggi rappresenta invece una realtà di primaria ed emergente importanza: le illegittimità amministrative. Il termine può generare inganno, perché molti confondono gli illeciti amministrativi con gli atti amministrativi illegittimi.

Sono in realtà due cose totalmente diverse.

Infatti l'illecito amministrativo è commesso da chi viola una norma con un precepto che prevede poi come sanzione una sanzione di tipo amministrativo e non di tipo penale. Ma è sempre una violazione di legge con una sanzione già espressamente prevista. Ad esempio, parcheggiare l'auto in divieto di sosta nel campo del codice della strada. Invece, l'atto amministrativo illegittimo è un provvedimento varato solo da una pubblica amministrazione che apparentemente ha tutte le carte in regola, ma di fatto è stato adottato senza rispettare una legge sostanziale e/o una regola procedurale. Questo tipo di atto non ha una sanzione né penale diretta né amministrativa diretta. E la competenza non è né della polizia giudiziaria né del magistrato penale né tantomeno di quegli enti che operano nel campo delle sanzioni amministrative. Che succede dunque? E chi è competente per questo settore? Entriamo a questo punto nel campo degli "illeciti in bianco", avvertendo il lettore che questa definizione non è giuridica ma di nostra "invenzione" e dunque è un nostro "copyright intellettuale"... (per un approfondimento sul tema specifico della disapplicazione penale degli atti amministrativi illegittimi rinviamo al volume "Guida pratica contro gli illeciti ambientali in bianco" di Maurizio Santoloci e Valentina Stefutti – Casa editrice La Tribuna – 2008).

### § 3. GLI ILLECITI PENALI: CONCETTI GENERALI

#### 3.1 Il concetto di illecito penale

In antitesi di gravità rispetto agli illeciti amministrativi troviamo gli illeciti penali (più propriamente detti “reati”) che determinano l’azione della polizia giudiziaria. La definizione di “reato” è oggetto di vetuste dispute giuridiche. Certamente si può affermare che, in termini di più intuitiva praticità, il reato è l’integrazione di un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; ergastolo, reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un «reato-contravvenzione» di più modesta entità; nel secondo caso (ergastolo, reclusione e/o multa) si tratta di un «reato-delitto» molto più grave.

Il reato è accertato dalla polizia giudiziaria ed è sempre di competenza dell’autorità giudiziaria la quale avvia un’attività processuale dopo la ricezione della comunicazione di notizia di un singolo reato.

Nella scala di valori che l’ordinamento giuridico si è dato, se tutto il settore penale è certamente più grave rispetto al campo delle sanzioni amministrative, all’interno del sistema penale poi esistono fattispecie più gravi e meno gravi e l’ordinamento prevede una linea di scala dei valori. In modo sostanziale tutti i reati sono stati divisi in due categorie fondamentali che sono i delitti e le contravvenzioni. I delitti sono i reati più gravi, le contravvenzioni sono quelli meno gravi. Tutti i reati sono, a loro volta in blocco, più gravi rispetto alle sanzioni amministrative. I delitti sono puniti con ergastolo, reclusione e multa; le contravvenzioni con l’arresto e l’ammenda.

Questo aspetto non è marginale per l’organo di vigilanza. Molte volte è importante capire se ci troviamo di fronte ad un delitto o ad una contravvenzione perché, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è diversa la metodologia di accertamento nei delitti e nelle contravvenzioni. Infatti, le contravvenzioni presuppongono una responsabilità paritaria come dolo o come colpa e quindi l’indagine sull’elemento soggettivo (che è sempre particolarmente importante) sarà proporzionata. Invece i delitti, che sono singolarmente dolosi o colposi, ma alternativi e selettivi, presuppongono un accertamento molto più approfondito sul dolo o la colpa e quindi l’indagine soggettiva sarà completamente diversa. Inoltre i delitti, in connessione con i sistemi sanzionatori più importanti ed elevati, consentono l’adozione di strumenti investigativi invasivi di maggiore rilievo, mentre questo non è possibile per i reati-contravvenzione.

Infine, tempi di prescrizione e diversi istituti procedurali sono diversi tra delitti e contravvenzioni.

#### 3.2 La competenza per l’accertamento degli illeciti penali

La polizia giudiziaria è l’organo istituzionalmente deputato dal nostro ordinamento giuridico per l’accertamento e la repressione dei reati e per garantire

tutti gli accertamenti per la successiva pretesa punitiva dello Stato. L'interlocuzione diretta che la P.G. attua in questo compito prioritario è con l'autorità giudiziaria penale. Il magistrato penale è l'unico e diretto punto di riferimento per la polizia giudiziaria.

## § 2. LEGGE 189 DEL 2004, OGGETTO DI TUTELA

Le quattro ipotesi delittuose introdotte nel capo IX bis del codice penale rubricato dei *'Delitti contro il sentimento per gli animali'* sono certamente da considerarsi reati plurioffensivi, da un lato tali reati arrecano un danno al sentimento di pietà che la comunità prova per gli animali, dall'altro producono ipso facto anche la lesione dell'animale stesso. A sostegno di tale interpretazione è l'indirizzo maggioritario giurisprudenziale, ex multis si veda la sentenza del Consiglio Stato<sup>13</sup> per cui 'per opinione tradizionalmente accolta, le regole poste dall'ordinamento giuridico in materia di tutela degli animali, in via di puro principio non proteggono gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisione gratuita bensì il comune sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da forme di incrudelimento verso gli stessi; tuttavia, in via interpretativa adeguata all'evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, le norme de quibus devono intendersi anche come dirette a tutelare gli animali da forme di maltrattamento, abbandono ed uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore. A tal fine può essere utile premettere come i giudici di legittimità hanno più volte sottolineato come tra il reato di cui all'art. 727 c.p. ante riforma e quello previsto dall'art. 544 ter c.p. sussista continuità normativa non solo per l'identità della rubrica (Maltrattamento di animali), ma anche perchè sono rimaste identiche le condotte punibili<sup>14</sup>, con ciò evidentemente aderendo alle precedenti interpretazioni giurisprudenziali per cui bene giuridico è sempre stato considerato in via formale il sentimento verso gli animali, ma in via mediata l'animale stesso. Lo stesso relatore della legge, nel corso della discussione del Testo Unificato alla Camera, ha dichiarato che non poteva più trovare accoglimento nel nostro ordinamento alcuna norma che ponesse come oggetto di tutela non l'animale in sé e per sé, quanto il senso di compassione che l'uomo prova per esso<sup>15</sup>. Soggetto passivo del reato sarà dunque sia il sentimento di pietà della collettività nei confronti degli animali, che troverà in sicuro supporto negli enti esponenziali animalisti, sia l'animale stesso. A nostro avviso peraltro, l'aver individuato in via formale il sentimento di pietà per gli animali come oggetto di tutela e bene giuridico penalmente rilevante, non può che legittimare con forza in ogni procedimento a danno di animali l'accesso alla giustizia degli enti esponenziali animalisti il cui sodalizio si fonda proprio, in ultima analisi, sull'interesse dei soci a veder tutelata la propria sensibilità nei confronti degli animali tout court, oltre che nella tutela degli animali stessi, mentre di rimando l'as-

---

13 Consiglio Stato sez. V, 27 settembre 2004, n. 6317

14 Cass. Pen. Sez. III, 21/12/2005 sentenza n. 46784

15 On. Perlini Atti Parlamentari Camera dei Deputati resoconto stenografico seduta 14/1/2003 n. 256

sodata legittimazione attiva di tali enti esponenziali la cui finalità è, in genere, la tutela di tutti gli animali nessuno escluso (cfr statuto Lav), consolida la concezione del sentimento di sensibilità e di pietà provato dalla collettività verso tutti gli animali in egual modo, dal cane all'aragosta, e contribuisce ad ampliare l'oggetto di tutela della norma, che non può essere limitato ai soli animali d'affezione (cfr § 3. 'L'animale, quale interpretazione').

### § 3. L' 'ANIMALE', QUALE INTERPRETAZIONE?

Dato comune a tutte le nuove fattispecie incriminatrici è il concetto di animale, elemento costitutivo che individua, in via mediata il soggetto passivo della norma nonché l'elemento materiale su cui ricade l'attività fisica dell'agente. L'art. 727 c.p. nella sua originaria formulazione si riferiva solo agli animali per cui l'uomo provava pietà e compassione, quelli per cui la collettività non tollerava vedere sofferenza, e così il sentimento di compassione interveniva solo se l'animale aveva reazioni che l'uomo conosceva come proprie. Con la modifica dell'art. 727 c.p. ad opera della legge n. 473 del 22 novembre 1993 grazie alla mutata sensibilità verso il mondo animale e grazie all'opera costante di enti esponenziali animalisti si iniziava a diffondere un'interpretazione più estesa. Quesito di indubbia rilevanza sostanziale risulta certamente essere quello inerente la corretta interpretazione del concetto di animale, tutelato dalla nuova normativa. L'emanazione della legge 189 del 2004 ci porta a ritenere che, essendo il legislatore intervenuto in questa materia dopo più di dieci anni, sia stato per adeguare il codice alle mutate sensibilità sociale del fenomeno animale e si può così ritenere ampiamente superata la restrittiva interpretazione del concetto di animale, annoverando ogni essere vivente appartenente al genere, senza esclusione alcuna tra animali d'affezione ed animali che non lo siano, tra vertebrati invertebrati, diversamente dal d.lgs n.116/92 che in materia di vivisezione garantisce esplicitamente solo le cavie da laboratorio che siano vertebrati. A sostegno di tale interpretazione rileviamo recentissime pronunce di merito che imputano la violazione dell'articolo 544 ter c.p. e dell'art. 727 c.p. a ristoratori che detengono pesci e crostacei vivi sul ghiaccio<sup>16</sup>, o a soggetti che maltrattano animali cosiddetti 'da reddito', ossia mucche, vitelli, maiali e galline (Tribunale Penale di Torino in composizione collegiale 25 ottobre 2006 imp. Palermo, Tribunale Pavia 24/04/07 Decreto penale di condanna a danno di società di macellazione di Pavia, per maltrattamento delle mucche ex art. 544 ter c.p.), ma anche rondini o colombi, soggetto passivo, quanto gli altri animali, della nuova normativa. Il testo, come dimostrato dalla recente giurisprudenza, considera gli animali in sé, non vi sono differenze fra animali d'affezione, domestici o selvatici e così se qualcuno uccide per divertimento anche solo una lumaca, compie un reato e può essere punito.

---

16 Procura di Milano 06/11/06 decreto penale di condanna per maltrattamento di aragoste, Tribunale Penale di Vicenza sentenza n 270/06 . cfr lo spettacolo teatrale di A. Rodriguez, previsto per il 15 e 16 marzo 2007 a Milano, che prevedeva l'uccisione in scena a seguito di atti di vera e propria tortura, di un astice appeso ad un filo, bloccato su denuncia della Lav dalla Questura di Milano in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali di Milano.

Anche a voler insistere, in definitiva, sul fatto che la tutela del bene giuridico inteso come sentimento di pietà verso gli animali porterebbe ad escludere gli animali per cui l'uomo non prova né pietà né compassione, perché comunemente ne tollera la sofferenza, l'acclarata legittimazione attiva e l'accesso alla giustizia degli enti animalisti esponenziali di un interesse diffuso delle migliaia di iscritti alla tutela di tutti gli animali, nessuno escluso (cfr. art. 2 dello Statuto LAV) per cui la Lav ha il fine di *“battersi contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali umani e non umani, sull'ambiente per il rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente... La LAV ha inoltre lo scopo della salvaguardia della salute dell'uomo, anche attraverso la diffusione della cultura tecnico / scientifica indicando con tutti i mezzi a disposizione come convivere con gli animali in modo corretto e non conflittuale, portando l'uomo da una visione antropocentrica ad una visione biocentrica”*, conferma la piena tutela giuridica di tutte le specie.

Deve dunque concludersi per un'interpretazione in senso esteso del concetto di animali, suffragata, come precedentemente esposto da recentissime pronunce di merito.

Ovviamente l'animale in questione dovrà essere vivo, trattandosi un implicito presupposto dell'azione o del fatto la cui preesistenza è necessaria perché assuma carattere criminoso la fattispecie.

## § 1. ART 544 BIS C.P. ‘UCCISIONE DI ANIMALI’

### L’ “animalicidio”

Il primo reato che apre il nuovo capo a tutela degli animali è l’art. 544 bis c.p. sotto il *nomen iuris* di ‘Uccisione di animali’, stabilisce che *‘Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.’* Non può non riconoscersi come il suo dettato letterale ricalchi la fattispecie di cui all’art. 575 del codice penale ‘omicidio’ che punisce *“chiunque cagiona la morte di un uomo..”*, ed infatti è stato ribattezzato dalla dottrina più recente con il neologismo di *‘animalicidio’*<sup>17</sup>. Rispetto alla precedente disciplina l’uccisione di animali diventa così, finalmente, un’autonoma ipotesi di reato, mentre nella precedente formulazione non era punibile autonomamente ma comportava solo un aggravamento della pena del reato di maltrattamento, se attuata con gravi sofferenze. Quest’articolo colma così una grave ed inspiegabile lacuna del nostro ordinamento per cui prima dell’introduzione della norma, l’uccisione immotivata di animali propri non era sanzionabile nè ai sensi dell’art. 638 c.p. che punisce solo l’uccisione di animali altrui, nè ai sensi dell’art. 727 c.p. se attuata senza gravi sofferenze, ad esempio con metodi indolori. Tale vuoto normativo fu anche oggetto di una questione di legittimità costituzionale, risoltasi però con la dichiarazione d’inammissibilità di una sentenza additiva in *malam partem* da parte della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale Sentenza 411/95) che non ha potuto fare altro che ribadire la sua impossibilità all’introduzione di nuove fattispecie penali<sup>18</sup>.

Il reato di uccisione di animali è un reato a forma libera, incentrato sulla condotta di cagionare, considerando ogni tipo di azione collegata all’evento morte dell’animale da un nesso di causalità. Assai rilevante e da tener presente è dunque l’ampia prospettiva del verbo cagionare, condotta tipica del reato de quo, che porta alla penale rilevanza di molteplici azioni o omissioni, potendo tale condotta essere costituita sia da un’azione sia da un’omissione, come confermato dalla Corte di Cassazione con una rilevante pronuncia per cui *“il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità”*. (Cass. Pen. Sez. III Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. 44822/07). Dunque, aspetto di non poca importanza per gli operatori di settore, il reato in esame potrà essere integrato anche da una **condotta omissiva** ad esempio di incuria ed abbandono come confermato da un costante

---

17 PISTORELLI *Guida al Diritto* 2004 n 33 p. 21.

18 ALDO NATALINI *Diritto e Giustizia*, estratto su legge 189 del 2004, Stop ai maltrattamenti di animale

orientamento giurisprudenziale in merito. E' stato infatti riscontrato il reato di uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544 bis c.p. nel caso di un cane da caccia tenuto segregato con altri in una stanza senza cibo ne luce e successivamente morto d'incuria e disidratazione (Trib. di Treviso DPC 2005-gli altri cani sequestrati sono stati poi confiscati ed affidati alla Lav) mentre il Tribunale Penale di Roma ha rinviato a giudizio per uccisione di animale il proprietario di un gatto colpevole di averne causato la morte avendolo lasciato morire di inedia nella propria abitazione (Trib.Roma ud.27 maggio 2008 - Lav ente denunciante). Non pare inoltre superfluo precisare come, per quanto riguarda la causalità omissiva ex art. 40 comma 2 del codice penale in relazione all'art. 544 bis, ter e 727 c.p. questa si ravvisa ogni qual volta si integri la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento danno di morte e maltrattamento, in violazione del c.d. obbligo di garanzia del soggetto, generalmente il padrone dell'animale, ma ben può trattarsi anche del gestore di un canile che ha la responsabilità dei cani in custodia o del medico veterinario che aveva il controllo sanitario sugli animali da esso posseduti e dunque anche la responsabilità sul loro benessere. In tali casi occorre identificare, oltre la ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia del trattamento omesso l'individuazione delle condotte positive che, se poste in essere, avrebbero evitato il prodursi degli eventi danno, quali le cure più basilari ed il nutrimento e sostentamento agli animali eventualmente morti per inedia.

Ininfluenza al fine della rilevanza penale della condotta, il mezzo impiegato per cagionare il decesso, che può essere fisico, diretto o indiretto<sup>19</sup>, ed il fine dello stesso.

E' evidente che in linea di massima comportamenti cruenti consisteranno in condotte positive come il colpire un animale, mentre quelli non necessitati potranno consistere anche in una condotta omissiva come precedentemente esposto.

Essendo l'evento morte il momento in cui si consuma tale reato sarà configurabile il tentativo, sia nella forma del tentativo compiuto che incompiuto, con logiche ripercussioni in tema di intervento delle forze di polizia giudiziaria che, su denuncia di privati o di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 55 c.p.p. potranno/dovranno intervenire sul nascere della condotta criminosa per impedire il consumarsi dell'evento morte, ad esempio compiendo un sequestro preventivo d'urgenza ed ovviamente a tal fine sarà necessario l'accertamento concreto sull'idoneità dell'azione posta in essere dall'agente.

Ciò considerato non può non rilevarsi come l'introduzione del reato di 'animalicidio' configura una scelta di tecnica di tutela assai intensa seppur come è ovvio, non sarà punita l'uccisione di animale di per se, ma soltanto quella in-

---

19 ALDO NATALINI *Diritto e Giustizia*, estratto su legge 189 del 2004, Stop ai maltrattamenti di animale.

giustificata o in alternativa crudele, in base ai requisiti di illiceità speciale previsti dalla norma, che saranno di seguito analizzati (cfr §2. Illiceità speciale, la crudeltà e la mancanza di necessità). Per quanto riguarda l'uccisione di animale ad opera di altro animale sfuggita al custode, in linea di principio non dovrebbe rientrare nell'ipotesi di reato in oggetto, trattandosi di evento colposo che può generare però una forma di responsabilità civile (Art. 2052 del Codice Civile), ma andrà comunque effettuato un accertamento attento caso per caso, in quanto nulla vieta che l'animale sia stato utilizzato come arma per uccidere, senza necessità o con crudeltà, un altro animale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la fattispecie in esame prevede il dolo nella forma del dolo generico inteso non come la necessaria e specifica volontà di cagionare l'evento morte, essendo invece sufficiente per la responsabilità penale la previsione che l'azione o omissione intrapresa anche per altre finalità comporti anche la mera possibilità del ravvisarsi di tale evento, anche a titolo di dolo eventuale inteso quale mera accettazione del rischio di verificazione dell'evento come conseguenza di una propria condotta. Esula invece, dall'ambito di applicazione della norma, l'uccisione meramente colposa, tuttavia, l'ammissibilità del dolo eventuale, assai vicino all'atto pratico alla "colpa cosciente", potrebbe consentire la punibilità di comportamenti limite, qualora di oggettiva gravità.

La reclusione prevista è dai 3 ai 18 mesi, per cui non sono ammesse misure di arresto o misure cautelari, mentre la competenza è del giudice monocratico su citazione diretta del P.m.

### **1.2 Approfondimento - Analisi parallela tra l'art. 544 bis c.p. e l'art. 423 bis c.p. (reato di incendio boschivo)**

A tal proposito appare opportuna una digressione in materia di rapporto del reato di uccisione di animali con quello di incendio boschivo ex art. 423 bis c.p., anche alla luce dei gravi accadimenti che purtroppo si verificano oramai con triste costanza ogni estate. E' dato certo che gli incendi che puntualmente ogni estate distruggono migliaia di ettari di boschi - 6.983 ettari di foreste in fumo nel 2007 - hanno come ulteriore effetto devastante l'uccisione certa di migliaia di animali e la distruzione del loro habitat naturale. Per ogni ettaro di macchia mediterranea andato in fumo, secondo stime della Lipu, muoiono in media 400 animali. E' inequivocabile dunque che l'atto di innescare un incendio doloso comporti il reato ex art. 423 bis del codice penale in concorso formale con il reato di uccisione di animali a titolo di dolo eventuale: infatti sebbene la mira principale dell'incendiario sia di distruggere i boschi e le campagne, non c'è dubbio che l'incendiario, nel momento in cui appicca il fuoco, è conscio che un enorme numero di animali selvatici moriranno bruciati vivi, tra indicibili sofferenze, senza trovare alcuna via di scampo. Inoltre, la superfi-

cie boscata sterilizzata dal fuoco impedisce la riproduzione futura anche delle specie animali eventualmente sopravvissuti.

Occorre poi svolgere un breve approfondimento su importanti due istituti di diritto penale, il concorso apparente ed il concorso formale di reati, per capire il rapporto che sussiste tra i reati poc'anzi indicati (cfr art. 544 bis c.p. e art. 423 bis c.p.).

Si ha **concorso apparente di più norme penali** quando avviene una convergenza di più leggi e disposizioni di legge sulla stessa "materia", di cui però una sola, in base a determinati principi di selezione (specialità, assorbimento, consunzione) sarà applicabile nel caso concreto, mentre si ha **concorso formale di reati** quando un medesimo soggetto con una sola azione od omissione commette più reati, il concorso formale **eterogeneo** si avrà quando i reati sono di specie diversa, mentre il concorso sarà **omogeneo** quando i reati saranno della medesima specie.

In definitiva, quando si ha concorso formale di reati, il soggetto che con un'unica condotta causa due ipotesi delittuose, sarà sanzionabile per entrambe, e dunque *quid juris* per coloro che appiccano incendi, in relazione all'atroce morte di migliaia e migliaia di animali? Può pacificamente considerarsi che, mentre ad esempio nel rapporto tra il reato di incendio e di crollo doloso di edificio (art. 434 c.p.) la Cassazione (Cass. Pen. 2006 n. 7629) ha stabilito che sussiste concorso apparente di norme in luogo di concorso formale, in quanto seppur la potenziale interazione tra le due figure è in *rerum natura* poiché l'incendio è la causa eziologica che comporta il crollo della costruzione, arrecando i reati un'identica offesa agli interessi tutelati sussiste un rapporto di consunzione per cui va applicata soltanto la norma più grave, non può dirsi la stessa cosa per il reato di incendio doloso e quello di uccisione di animali, poiché questi sono si originati da un'unica condotta ma vanno a ledere beni giuridici differenti (423 bis c.p. tutela dell'incolumità pubblica/art. 544 bis c.p. tutela del sentimento per gli animali) ed è così ipotizzabile il concorso formale tra i reati, proprio come nel caso di incendio doloso ed omicidio, per cui il responsabile potrà essere perseguito per entrambi i reati.

### **1.3 Approfondimento - L'art. 544 bis c.p. (uccisione di animali) in rapporto alla legge 281 del 1991 in materia di animali d'affezione**

Un'importante pronuncia inerente l'applicazione dell'art. 544 bis c.p. è quella del Tribunale penale dell'Aquila del 29 marzo 2007, che ha visto la Lav parte attiva in qualità di Ente denunciante e successiva parte civile insieme alla Lega per la Difesa del Cane, e che ha inflitto la condanna di due mesi di reclusione ad un dirigente veterinario a.s.l, reo di aver ordinato la soppressione per futili motivi di nove cuccioli di cane, e ad un suo funzionario, esecutore materiale della soppressione. Si legge nelle motivazioni di questa importante pronuncia

che *‘in base ad una lettura sistematica della legge 189 del 2004, nel rapporto tra animali d’affezione ed i loro eventuali padroni, risulta oggi evidente che non sussiste più un rapporto tra oggetto (l’animale) e titolare di un diritto di proprietà (il padrone) sorgendo nuovi obblighi e fonti di responsabilità per i padroni’, in quanto, stando al Tribunale dell’Aquila, ‘con la nuova legge si prende atto della natura di esser vivente dell’animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità dell’animale, ne può infliggergli gratuite sofferenze ne toglierli la vita senza valide giustificazioni’* passaggio chiave per rigettare la tesi difensiva dell’imputato per cui il proprietario di un cane potrebbe, anche per futili motivi, chiedere al servizio veterinario pubblico di sopprimere il proprio animale, per il solo fatto di esserne proprietario. Inoltre il Tribunale correla il dettato della legge 189 del 2004, ovvero il divieto di uccisione indiscriminata di animali ai sensi dell’art. 544 bis c.p. alla disciplina speciale a tutela degli animali d’affezione, legge 281 del 91, ai cui principi anche e soprattutto i funzionari della Asl veterinaria devono attenersi nello svolgimento delle loro mansioni di controllo del randagismo e nelle attività ad esse correlate, e per cui si ricava che, nell’esercizio delle sue funzioni, un veterinario a.s.l può sopprimere o ordinare la soppressione di un cane, randagio o padronale che sia, solo per i tassativi motivi di cui all’art. 2 comma 6 legge 281 del 1991, e cioè per gravi condizioni di salute o per comprovata pericolosità, elementi che devono certamente essere letti e valutati in un’ottica restrittiva, in linea con il favor nei confronti del bene giuridico animale, oggi tutelato penalmente con forza ai sensi della legge 189 del 2004. Solo dunque in tali ipotesi possono essere scriminate condotte altrimenti penalmente rilevanti e cioè l’uccisione immotivata di cani, sia randagi che padronali. Sempre in tema di rapporto tra ‘padrone ed animale’ si segnala un’altra rilevante pronuncia della Corte di Cassazione<sup>20</sup> che conferma la colpevolezza di un soggetto per non essersi accorto che il suo cane non era risalito a bordo della macchina sulla quale viaggiava ma era rimasto fuori, con il guinzaglio incastrato nella portiera e quindi era stato trascinato sull’asfalto per circa un chilometro riportando gravi ferite alle zampe. In particolare ciò che rileva è che la Cassazione ha espresso l’innovativo principio che *“l’animale, condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore”*.

---

20 Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 18 aprile – 5 giugno 2007, n. 21805.